

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA –
DIREZIONE GENERALE WELFARE E IL POLITECNICO DI MILANO
– DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE PER
LA PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO NAZIONALE SARI PER LA
RICERCA DEL SARS-COV2 NELLE ACQUE REFLUE

TRA

il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, codice fiscale n. 80057930150, Partita IVA n. 04376620151, qui rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Prof Alberto Guadagnini, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 (di seguito indicato come Politecnico)

E

La Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, codice fiscale n. 80050050154, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Pavesi (di seguito indicata come Regione Lombardia o Ente convenzionato)

Il Politecnico e Regione Lombardia saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”

PREMESSO CHE

1) gli indicatori di contaminazione biologica giocano un ruolo sostanziale per la comprensione dello stato igienico-sanitario delle acque, le quali, eventualmente contaminate, potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica;

2) la valutazione dei rischi ambientali connessi alla presenza di virus è un problema emergente e merita particolare attenzione per le peculiari caratteristiche che differenziano i virus dagli altri microrganismi;

3) nell'art. 2 del DPCM del 12 gennaio 2017 avente oggetto "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;

4) la Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 "*relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE*" stabilisce:

- gli orientamenti per gli stati membri sulla progettazione e sulla gestione dei sistemi di sorveglianza delle acque reflue contro il SARS-CoV-2 e sulla trasmissione dei dati raccolti alle autorità sanitarie competenti;
- che il monitoraggio debba essere eseguito con frequenza almeno bisettimanale nei comuni con più di 150.000 abitanti e ove necessario possono essere selezionati ulteriori siti di campionamento per coprire una quota sufficiente della popolazione o per avere una migliore comprensione della circolazione del virus;
- che ai fini dell'allerta rapida i risultati di ciascun campione siano registrati il più presto possibile e preferibilmente nelle 48 ore successive al prelievo del campione;
- i metodi di campionamento e di analisi;

5) la DGR n. XI/3525 del 5 agosto 2020 "*Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione*

dell'art. 1 del D. L. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77", all'Allegato 1 in merito all'area "Sorveglianza epidemiologica e misure di controllo" ha previsto al punto b.1 "la partecipazione di Regione Lombardia allo studio coordinato da ISS sulla ricerca e monitoraggio di SARS-CoV-2 nelle acque reflue e promosso da WHO";

6) la nota G1.2020.0035068 del 20 ottobre 2020 avente oggetto *"PROGETTO SARI - Rete lombarda per la sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani"* con la quale sono stati comunicati ad ISS i laboratori e gli enti che si sono resi disponibili e che hanno risposto positivamente alla richiesta (Protocollo G1.2020.0031135 del 14 settembre 2020) di partecipazione al progetto SARI elenca le seguenti strutture:

- per i laboratori:
 - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS;
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
 - Università di Milano-Bicocca - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Laboratorio di Microbiologia e Virologia Clinica;
 - Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
 - CAP Holding S.p.A.
- per i depuratori presenti sul territorio regionale, categoria relativamente alla quale hanno aderito 33 depuratori facenti capo ai seguenti gestori del servizio idrico integrato:
 - Water Alliance Acque di Lombardia (gruppo Sicurezza della risorsa dei gestori idrici: Acque Bresciane S.r.l., ALFA S.r.l., Brianzacque S.r.l., CAP Holding S.p.A., Como Acqua S.r.l., Lario Reti Holding S.p.A., MM S.p.A,

Padania Acque S.p.A., Pavia Acque S.c. a r.l., S.a.L. S.r.l., TEA S.p.A., Uniacque S.p.A.)

- A2A Ciclo idrico S.p.A.
- per gli enti di ricerca:
 - Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
 - Università Cattolica del Sacro Cuore
 - Università di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- 1) Regione Lombardia è:
 - i. soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
 - ii. responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;
- 2) l'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza e in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute;
- 3) il Politecnico, ai sensi del proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012:
 - i. è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società (art. 2, comma 1);
 - ii. ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali (art. 2, comma 2);
 - iii. considera parte integrante della propria missione il rapporto con il

territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività (...). Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese (art. 2, comma 3);

iv. per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati (art. 5, comma 2) e può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati, anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze (art. 5, comma 3);

v. è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

4) il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano possiede le competenze specifiche richieste per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo di intesa e ha acquisito nel corso degli anni elevata esperienza nella realizzazione di attività di studio e ricerca relative allo sviluppo di metodi di analisi e di modellazione che consentano la ricostruzione della curva epidemica a partire dalle determinazioni di carico virale nelle acque reflue;

5) le Parti:

i. condividono un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui al presente protocollo di intesa;

ii. metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente protocollo di intesa. Il

Politecnico collaborerà altresì con l'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, che è stata individuata quale partner per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente protocollo di intesa in quanto, come indicato al precedente punto 6, ha dato disponibilità a partecipare al progetto SARI e, nel caso specifico, è depositario di una specifica esperienza nel campo dei metodi di stima degli abitanti serviti dai depuratori

iii. la Regione Lombardia e il Politecnico intendono integrare le rispettive competenze istituzionali attraverso lo svolgimento in collaborazione di attività che si basano su un interesse comune per l'oggetto del presente protocollo di intesa;

iv. hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:

la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;

l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito;

6) coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, la Regione Lombardia e il Politecnico intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie

competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come quello oggetto del presente protocollo di intesa, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita della materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 2 – Regione Lombardia e il Politecnico collaboreranno nell'ambito del presente protocollo di intesa per migliorare l'attività di sorveglianza di SARS-Cov2 nelle acque reflue.

Tale attività vede tra i compiti della DG Welfare di Regione Lombardia:

- l'attuazione dei Piani nazionali e regionali di prevenzione in tema di malattie infettive, ovvero la definizione di indirizzi regionali per le Agenzia di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (obiettivi dei direttori generali delle ATS e delle ASST, indirizzi annuali di attività “regole di sistema”);
- il monitoraggio dell'andamento epidemiologico delle malattie infettive in Regione Lombardia;
- la valutazione dell'operato dell'Agenzia di Tutela della Salute e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali anche in tema di prevenzione sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Regione Lombardia;
- la predisposizione di protocolli a carattere regionale per l'attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Regione Lombardia;
- l'assolvimento dei debiti informativi verso l'Istituto Superiore di Sanità per tutta l'area delle malattie infettive;

- la definizione e la realizzazione dei piani annuali di formazione dei professionisti e degli operatori coinvolti nella attività di sorveglianza di malattie infettive in Lombardia;
- la collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali fornendo informazioni utili al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive aggiornandole sugli esiti delle analisi effettuate direttamente o indirettamente;
- la collaborazione alla predisposizione di protocolli per l'attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Regione Lombardia per quanto di competenza laboratoristica per le patologie di interesse;
- la contribuzione alla definizione e realizzazione del piano di formazione dei professionisti e degli operatori coinvolti nella attività di sorveglianza di malattie infettive in Lombardia;
- il mantenimento di un costante aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e sulle evoluzioni epidemiologiche delle patologie di interesse.

Tale attività vede tra i compiti del Politecnico:

- l'analisi dei dati grezzi provenienti dai laboratori e dai depuratori relativamente alla fase iniziale del progetto SARI, nel periodo precedente all'inizio della sorveglianza sistematica ai sensi della Raccomandazione (UE) 2021/472, al fine di valutare la fattibilità di correlare le misure dei reflui alla situazione epidemica basata sui dati clinici;
- l'integrazione della lettura dei dati provenienti dai laboratori con altre fonti dati proprie o condivise da Regione Lombardia;
- la predisposizione di presentazioni periodiche di risultati intermedi con cadenza trimestrale;

- la collaborazione con Aria S.p.A. all'implementazione dell'integrazione della piattaforma Dashboard di Regione Lombardia per i dati provenienti dai gestori degli impianti di depurazione contestuali al campionamento SARI;
- la produzione di una relazione riassuntiva con cadenza almeno annuale che, sintetizzando i risultati delle correlazioni effettuate (primo punto in elenco) ne evidenzia l'andamento complessivo e il suo significato, al fine anche di sviluppare in raccordo con la rete pubblicazioni scientifiche inerenti le attività svolte nell'ambito del presente protocollo d'intesa;
- la realizzazione di almeno una pubblicazione scientifica annua e/o la partecipazione a convegni o congressi;
- la partecipazione a gruppi nazionali di lavoro – ove richiesto e previo accordo con la U. O. Prevenzione di Regione Lombardia - in rappresentanza della DG Welfare di Regione Lombardia;
- il mantenimento di un costante aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e sulle evoluzioni epidemiologiche in accordo con le indicazioni di ISS;
- l'aggiornamento delle Agenzie di Tutela della Salute e il Servizio Sanitario Regionale;
- la collaborazione con Regione Lombardia.

Il Politecnico collaborerà con l'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica per pervenire ad una stima attendibile del numero di utenti serviti dall'impianto di depurazione per ogni giorno nel quale si disponga di misure. Le Parti si danno reciprocamente atto ed assumono formale impegno affinché le attività oggetto del presente protocollo di intesa vengano svolte con ricorso alle proprie risorse, ad eccezione delle summenzionate attività che saranno invece svolte dal Politecnico in collaborazione con l'Università degli Studi di

Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica.

Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento delle attività che il presente protocollo di intesa prevede affidate al Politecnico e all'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica è subordinato alla disponibilità dei dati (quali, a solo titolo indicativo: portate e concentrazioni degli inquinanti, concentrazioni frammenti genetici SARS-CoV-2) che vengono prodotti dai soggetti terzi elencati al punto 4) e che dovranno essere resi disponibili con tempi e modi compatibili con lo svolgimento delle suddette attività. Il Politecnico e l'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica non si assumono responsabilità circa l'impossibilità di svolgere determinate attività a causa della mancata disponibilità dei dati.

Art. 3 – La responsabilità complessiva dell'esecuzione delle attività previste dal presente protocollo di intesa sarà affidata per il Politecnico alla Prof.ssa Francesca Malpei, alla Prof.ssa Arianna Azzellino e all'Ing. Andrea Turolla e per Regione Lombardia al Dott. Giovanni Pavesi, Direttore della Direzione Generale Welfare.

Art. 4 – Il presente protocollo di intesa, avrà validità per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, con termini al 31 dicembre 2024.

In ogni caso le Parti potranno recedere dal presente protocollo di intesa per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse con comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 14, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione Lombardia, questa rimborserà al Politecnico le eventuali spese sostenute e impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte del Politecnico, questo comunicherà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione Lombardia eventuali somme percepite per attività non completate.

Art. 5 - Per l'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2, Regione Lombardia si impegna a erogare al Politecnico un contributo complessivo fino alla concorrenza massima di Euro 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00), corrispondenti ad un massimo di € 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022,2023,2024, a parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione del presente protocollo di intesa. Resta inteso tra le Parti che tale contributo sarà riconosciuto da Regione Lombardia al Politecnico solo in funzione dei risultati ottenuti in relazione alle attività previste dal presente protocollo di intesa.

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, Regione Lombardia comunicherà al Politecnico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo art. 14, l'importo massimo annuale del contributo per la parziale copertura delle spese da sostenersi per la prosecuzione delle attività.

Art. 6 - Le somme di cui al precedente art. 5, saranno erogate da Regione Lombardia con le seguenti modalità:

- -febbraio 2023 dietro presentazione della relazione e della rendicontazione per l'attività svolta nell'anno 2022;
- febbraio 2024 dietro presentazione della relazione e della rendicontazione per l'attività svolta nell'anno 2023;
- febbraio 2025 dietro presentazione della relazione e della rendicontazione per l'attività svolta nell'anno 2024.

Il rapporto annuale dovrà contenere:

- una descrizione dell'attività di analisi svolta a supporto dell'attività di sorveglianza SARS-Cov2 nelle acque reflue e dei prodotti scientifici — presentazioni a convegno, pubblicazioni — realizzati nell'ambito della sorveglianza oggetto del presente protocollo d'intesa;
- una descrizione economica delle spese attraverso compilazione della tabella sotto riportata.

Tale documentazione dovrà essere inviata a Regione Lombardia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel successivo art. 14 entro il 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello rendicontato.

Descrizione	Costo
Costo del personale (compresa formazione – aggiornamento)	
Altri costi (specificare): comprese trattenute generali, in accordo ai Regolamenti approvati dell'Ateneo, fino ad un massimo del 26% dell'importo, che non andranno rendicontate con giustificativi di spesa; le attrezzature potranno essere rendicontate per il loro intero valore d'acquisto.	
Totale	

Poiché l'oggetto del protocollo di intesa è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi

fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

La corresponsione avverrà previa emissione da parte del Politecnico di una nota di debito per ciascuna rata, da inoltrarsi a Regione Lombardia a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato al successivo art. 14.

La Regione Lombardia corrisponderà il contributo al Politecnico tramite il pagamento sul seguente conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, intestato al Politecnico di Milano:

Girofondo su contabilità speciale n. 38075

IBAN: IT73W0100003245139300038075

La Regione Lombardia effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle note di debito presentate dal Politecnico.

Il Politecnico si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente protocollo di intesa, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato da Regione Lombardia;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte della Regione Lombardia o di organi a ciò legittimati per legge.

Qualora, per causa imputabile al Politecnico, la documentazione di rendicontazione e ogni altra richiesta non venisse dallo stesso prodotta in maniera completa, oppure venissero giustificati costi e spese di importo

inferiore a quello del contributo, la Regione Lombardia si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione e/o di richiedere in tutto o in parte la restituzione di eventuali acconti erogati in misura superiore agli importi dovuti al Politecnico.

Art. 7 – Le Parti si assumono l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente protocollo di intesa.

Qualora le transazioni relative al presente protocollo di intesa siano eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia, il presente protocollo di intesa si intende risolto di diritto.

Il Politecnico comunica che il conto dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 è il seguente:

Banca d’Italia – Tesoreria Unica

Girofondo su contabilità speciale n. 83075

IBAN: IT73W0100003245139300038075

intestato al Politecnico di Milano

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza -
SRRRFL66D23F839H

- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area
Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Art. 8 – Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute dalla controparte connesse allo svolgimento del presente protocollo di intesa, nonché a proteggere tali informazioni con il

principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra Parte per l'esecuzione del presente protocollo di intesa, per iscritto o trasmesse fisicamente. Tali Informazioni Confidenziali sono comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura “Confidenziale” (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte ricevente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

Le Parti, sotto la propria responsabilità, si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo scopo del presente protocollo di intesa le Informazioni Confidenziali che saranno fornite e/o rivelate dalla controparte, o comunque acquisite nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente protocollo di intesa.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente protocollo di intesa;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente protocollo di intesa.

Rimane inteso che le Parti, all'interno della propria organizzazione, dovranno utilizzare un livello di sicurezza, nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate alla Parte ricevente;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte ricevente, per fatto non imputabile alla stessa;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o

altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare la controparte al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente accordo cesseranno dopo 5 (cinque) anni dal termine del protocollo di intesa.

In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente protocollo di intesa, la Parte ricevente dovrà:

a) restituire alla Parte divulgante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;

b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

La Parte ricevente dovrà comunicare alla Parte divulgante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuto a conoscenza.

Le informazioni fornite dalla Parte divulgante e quelle che non possano, con o senza elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno di proprietà esclusiva della Parte divulgante. La Parte ricevente non acquisirà alcun diritto, proprietà o licenza sulle Informazioni

Confidenziali della Parte divulgante.

Il Politecnico di Milano non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza avere accesso alle informazioni riservate e confidenziali di Regione Lombardia, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto del presente protocollo di intesa. Pertanto, Regione Lombardia riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto da: Prof.ssa Francesca Malpei, Prof.ssa Manuela Antonelli, Prof.ssa Arianna Azzellino, Ing. Andrea Turolla. Eventuali modifiche dei componenti del gruppo di ricerca potranno essere successivamente comunicate dal Politecnico a Regione Lombardia.

Il Politecnico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provi che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

La Prof.ssa Francesca Malpei, la Prof.ssa Arianna Azzellino e l'Ing. Turolla assumono, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrivono il presente protocollo di intesa per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

Art. 9 - I risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del presente protocollo di intesa resteranno di proprietà comune delle Parti, proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra le Parti. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti

i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con enti esterni, per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali. Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Il Politecnico potrà utilizzare i risultati delle attività disciplinate dal presente protocollo d'intesa allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previo assenso di Regione Lombardia. Documenti forniti da Regione Lombardia, studi ed esiti riservati delle attività di ricerca oggetto del presente protocollo d'intesa potranno essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea e/o dottorato solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte di Regione Lombardia. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della collaborazione che non siano sottoposti a riservatezza/segretezza, Regione Lombardia si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Art. 10 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo di intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del

Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Art. 11 – Regione Lombardia dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 2852/2021, prot. n. 53516/I/1 del 31 marzo 2021, pubblicato al seguente indirizzo: www.normativa.polimi.it.

Parti si impegnano, per tutta la durata del presente protocollo di intesa e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nel suddetto codice, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione del protocollo di intesa stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente protocollo di intesa, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione del codice suindicato, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Art. 12 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente protocollo di intesa, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 13 – Il presente protocollo di intesa è soggetto ad imposta di bollo a cura e spese del Politecnico, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta, nella misura di 7 (sette) marche da bollo del

valore di Euro 16,00 (Euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad Euro 112,00 (Euro centododici/00), è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) il Politecnico effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20 aprile 1993.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986

Art. 14 - Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente protocollo di intesa:

Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare

Referente: Dott. Danilo Cereda – Dirigente

UO Prevenzione

E-mail: danilo_cereda@regione.lombardia.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: cinzia_de_siati@regione.lombardia.it

PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Referenti scientifici: Prof.ssa Francesca Malpei, Prof.ssa Arianna Azzellino, Ing. Andrea Turolla

E-mail: francesca.malpei@polimi.it, arianna.azzellino@polimi.it,
andrea.turolla@polimi.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: contratti-dica@polimi.it

PEC: pecica@cert.polimi.it

Per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo del Politecnico: comunicazione@polimi.it e in copia conoscenza contratti-dica@polimi.it

Art. 15 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo di intesa, saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del protocollo di intesa.

Ai fini del presente protocollo di intesa e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25 maggio 2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, comunicano reciprocamente quanto segue:

a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e

utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del presente protocollo di intesa e per le finalità legate agli adempimenti di legge;

b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati della revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o da persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell'UE o extra UE, nell'ambito delle Parti preposte all'adempimento del presente protocollo di intesa;

c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e la riservatezza dei Dati;

d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo di intesa, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l'esecuzione del presente protocollo di intesa.

In ogni caso, le Parti sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di limitare il trattamento stesso e, laddove previsto, il diritto alla portabilità dei dati.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Regione Lombardia come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: dirgen@polimi.it.

I diritti previsti dalla Normativa Privacy potranno essere esercitati da ciascuna Parte mediante richiesta inviata alla controparte. Per il Politecnico di Milano, tale diritto può essere esercitato scrivendo alla casella privacy@polimi.it ovvero scrivendo al Responsabile Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale scrivendo alla casella contratti-dica@polimi.it.

I responsabili scientifici del protocollo di intesa, Prof.ssa Francesca Malpei, Prof.ssa Arianna Azzellino e Ing. Andrea Turolla, sottoscrivendo il presente atto dichiarano che non saranno raccolti o trattati dati personali diversi da quelli contenuti nel protocollo di intesa stesso.

Art. 16 – Il protocollo di intesa contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

Qualsiasi modifica del protocollo di intesa dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni

singola clausola del protocollo di intesa è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Art. 17 - Il presente protocollo di intesa è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Milano, data della firma digitale

Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Pavesi - *F.to Giovanni Pavesi*

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Alberto Guadagnini - *F.to Alberto Guadagnini*

I Responsabili Scientifici

Prof.ssa Francesca Malpei - *F.to Francesca Malpei*

Prof.ssa Arianna Azzellino - *F.to Arianna Azzellino*

Ing. Andrea Turolla - *F.to Andrea Turolla*

Il Responsabile Gestionale

Dott.ssa Daniela Rosa Fagnani - *F.to Daniela Rosa Fagnani*